**Progetto di Regio decreto di modifica del Codice tecnico edilizio, approvato con Regio decreto 314/2006, del 17. Marzo**

La legge 38/1999, del 5 novembre, sul Regolamento edilizio, definisce il Codice tecnico edilizio (CTE) come il quadro normativo che stabilisce i requisiti di qualità fondamentali per gli edifici e i relativi impianti e che consente il rispetto dei requisiti di base di cui all'articolo 3. Il Codice tecnico edilizio (CTE) previsto dalla presente legge è stato approvato con Regio decreto n. 314/2006 del 17 marzo. I documenti di base che costituiscono la parte II del CTE stabiliscono e, se del caso, quantificano i requisiti di base di cui alla parte I fissando livelli o limiti di prestazione o altri parametri. In particolare, il documento di base DB-HE "Risparmio energetico" specifica e quantifica i requisiti di efficienza energetica che gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare, nonché gli interventi sugli edifici esistenti.

Il 30 maggio 2018 è stata adottata la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

La presente direttiva stabilisce le condizioni per lo sviluppo dell'infrastruttura minima necessaria per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici nei parcheggi negli edifici. Pertanto, i settori dell'edilizia e della mobilità sono strategici per la decarbonizzazione globale dell'economia, con un quadro normativo che mira a promuovere l'innovazione, la sostenibilità e l'efficienza energetica in tali settori.

A sua volta, lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici contribuirà alla gestione e alla flessibilità dell'energia, all'uso delle energie rinnovabili e al miglioramento della qualità dell'aria. Le sue prestazioni energetiche saranno ottimizzate rendendo gli edifici più digitali e integrando le nuove tecnologie nel settore.

Da parte sua, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2021-2030 (PNIEC) presentato dalla Spagna alla Commissione europea prevede la promozione della mobilità elettrica quale misura per ridurre il consumo energetico e le emissioni dei veicoli attraverso l'adeguamento normativo e l'integrazione del diritto dell'Unione europea che consenta la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici in linea con lo sviluppo dell'elettrificazione del parco veicoli, nonché attraverso altri meccanismi di incoraggiamento e sostegno.

Al fine di conseguire tali obiettivi e di recepire parzialmente la direttiva al riguardo, il presente Regio decreto introduce nel Codice tecnico edilizio un nuovo requisito fondamentale di risparmio energetico relativo alle assegnazioni minime per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, che è in fase di elaborazione nella nuova sezione HE 6 "Infrastruttura minima degli impianti di ricarica per i veicoli elettrici" del documento di base per il risparmio energetico. Al fine di garantire condizioni di accessibilità per i punti di ricarica nei parcheggi, è stato modificato il documento di base DB-SUA "Sicurezza d'uso e accessibilità".

A sua volta, e conformemente alle disposizioni della legge n. 7/2021, del 20 maggio, sul cambiamento climatico e la transizione energetica, un'unica disposizione aggiuntiva del Regio decreto 314/2006, del 17 marzo, che approva il Codice tecnico edilizio, stabilisce i seguenti requisiti per le disposizioni minime relative alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici esistenti per uso diverso da quello residenziale privato, che dispongono di un'area di parcheggio con più di venti posti auto, all'interno o in uno spazio esterno assegnato, e che non rientrano nell'ambito di applicazione della sezione HE6 del documento di base sul risparmio energetico. La legge 7/2021, del 20 maggio, sui cambiamenti climatici e la transizione energetica, stabilisce l'obbligo di rendere tale disposizione definita nel Codice tecnico edilizio entro il 1° gennaio 2023.

Infine, per completare la regolamentazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, è stata modificata l'Istruzione tecnica complementare (ITC) BT-52 del Regolamento elettrotecnico in bassa tensione, approvata con Regio decreto 1053/2014, del 12 dicembre, e sono modificate altre istruzioni tecniche complementari dello stesso.

Inoltre, come misura per promuovere le energie rinnovabili, migliorare la competitività dei settori produttivi e spingere i consumatori a partecipare maggiormente alla gestione della loro energia, il PNIEC prevede lo sviluppo dell'autoconsumo con l'energia rinnovabile e la generazione distribuita nelle aree residenziali e commerciali.

A tale riguardo, l'approvazione del Regio decreto 244/2019, del 5 aprile, che disciplina le condizioni amministrative, tecniche ed economiche per l'autoconsumo di energia elettrica ha consentito, tra gli altri aspetti, l'autoconsumo collettivo, riducendo al contempo le procedure amministrative per l'attuazione dell'autoconsumo stesso. Si ritiene pertanto che l'attuale quadro giuridico consenta di ampliare l'ambito di applicazione del requisito di base HE 5 relativo alla produzione minima di energia elettrica sia rendendola applicabile agli edifici ad uso residenziale privato sia abbassando la soglia di superficie costruita negli edifici di tutti gli usi a cui si applica il requisito.

Con il presente sono state apportate le opportune correzioni avendo rilevato errori di battuta e di stampa nel Regio decreto 732/2019, del 20 dicembre, che modifica il Codice tecnico edilizio, approvato con Regio decreto 314/2006, del 17 marzo, pubblicato nel "BOE" n. 311 del 27 dicembre 2019. A sua volta, al fine di chiarire la modalità di applicazione del documento di base DB-HE "Risparmio energetico" dopo il suo aggiornamento con il citato Regio decreto 732/2019, si ritiene necessario modificare la formulazione di alcune parti della sezione HE 1 sulle condizioni per il controllo della domanda di energia e l'allegato A sulla terminologia del suddetto documento di base.

La modifica del Codice tecnico relativo all'integrazione della nuova sezione HE 6 "Disposizioni minime per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici" del documento di base sul risparmio energetico, nonché la modifica del Regio decreto 1053/2014, del 12 dicembre, che approva una nuova Istruzione tecnica complementare (ITC) BT 52 inclusa nella prima disposizione finale e l'unica disposizione aggiuntiva al Regio decreto 314/2006, del 17 marzo, che approva il Codice tecnico edilizio, fanno parte delle riforme giuridiche previste nel Piano di recupero, trasformazione e resilienza (PRTR). Nello specifico, la componente 1 del PRTR sul "Piano d’urto per la mobilità sostenibile, sicura e connessa in ambienti urbani e metropolitani" prevede l'approvazione del presente Regio decreto che attua le suddette riforme giuridiche nell'ambito della riforma C1.R1 intitolata "Piano per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e la promozione dei veicoli elettrici". La riforma C1.R1 è stata concepita come quadro normativo, regolamentare e strategico per facilitare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per promuovere i veicoli elettrici in Spagna e si articola in due tappe fondamentali. La prima di queste è costituita dall'Ordinanza TMA/178/2020, del 19 febbraio, che modifica l’Ordinanza del 16 dicembre 1997, che disciplina gli accessi alle strade statali, alle strade di servizio e alla costruzione di impianti di servizio, e dal Regio decreto legge 23/2020 del 23 giugno, che approva misure nel settore dell'energia e di altri settori di riattivazione economica. La seconda tappa della riforma C1.R1. comprende l'approvazione del Regio decreto che modifica il Codice tecnico edilizio e del Regio decreto 1053/2014, del 12 dicembre, che approva una nuova Istruzione tecnica complementare (ITC) BT 52. La riforma C1.R1 è collegata agli investimenti C1.I2 "Piano di incentivazione per l'installazione di punti di ricarica, l'acquisizione di veicoli elettrici e a celle a combustibile e l'innovazione in elettromobilità, ricarica e idrogeno verde". Questo investimento comprende linee di sostegno per l'installazione di stazioni di ricarica di cui al Regio decreto 266/2021, del 13 aprile, che approva la concessione diretta di aiuti alle comunità autonome e alle città di Ceuta e Melilla per l'attuazione di programmi di incentivazione legati alla mobilità elettrica (MOVES III) nel quadro del PRTR.

Il presente Regio decreto rispetta il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) e le condizioni per il clima e l'etichettatura digitale, conformemente alle disposizioni del PRTR, del Regolamento (UE/2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il meccanismo di resilienza e recupero, e della relativa legislazione di attuazione, in particolare la comunicazione della Commissione orientamenti tecnici sull'applicazione del principio dell'assenza di danno significativo ai sensi del regolamento sul meccanismo di resilienza e ripresa, nonché i requisiti della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano spagnolo di ripresa, trasformazione e resilienza. Ciò include il rispetto delle condizioni specifiche di cui alla componente 1, nonché della riforma 1 in cui è inquadrato il presente Regio decreto, sia per quanto riguarda il principio DNSH che l'etichettatura climatica e digitale, e in particolare quelle di cui alle sezioni 3, 6 e 8 del documento componente PRTR. Gli investimenti PRTR C1.I2, associati alla riforma C1.R1, rispettano anche il principio dell'assenza di danni significativi per l'ambiente e le condizioni climatiche e l'etichettatura digitale.

Il presente Regio decreto rispetta i principi di necessità, efficacia, proporzionalità, certezza del diritto, trasparenza ed efficienza stabiliti dall'articolo 129 della legge n. 39/2015, del 1° ottobre, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda i principi di necessità ed efficacia, la legge risponde all'obbligo di recepire le direttive europee nel diritto nazionale ed è in linea con gli obiettivi di interesse generale, quali l'adeguamento delle infrastrutture edilizie per promuovere la mobilità sostenibile e l'uso delle energie rinnovabili. Ciò si tradurrà in un benessere per la società e proteggerà l'ambiente. Tale Regio decreto è altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto fornisce i mezzi necessari e sufficienti per attuare il mandato giuridico previsto dalla direttiva, ma non richiede un'innovazione che possa essere superflua o eccedente i requisiti di legge, né comporta una restrizione dei diritti dei cittadini. Tale regolamento soddisfa il principio della certezza del diritto in quanto è stato elaborato secondo le procedure definite nella Legge governativa 50/1997 del 27 novembre 1997 e il principio di trasparenza perché ne identifica chiaramente lo scopo e la sua relazione esplicativa accessibile al pubblico ne spiega appieno il contenuto. Infine, essa soddisfa anche il principio di efficienza in quanto non impone alcun onere amministrativo.

Tale disposizione generale è stata oggetto della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione, prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, nonché dal Regio decreto 1337/1999 del 31 luglio 1999.

In virtù di ciò, su proposta del Ministro dei trasporti, della mobilità e dell'agenda urbana e del Terzo vice primo ministro del Governo e Ministro della transizione ecologica e della sfida demografica, d'intesa con il Consiglio di stato e dopo le deliberazioni del Consiglio dei ministri nella sua riunione

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

Articolo unico. *Modifica del Codice tecnico edilizio (CTE) approvato con Regio decreto 314/2006 del 17 marzo 2006.*

Il Regio decreto 314/2006, del 17 marzo 2006, che approva il Codice tecnico edilizio (CTE) viene così modificato:

Uno. La parte I del Codice tecnico edilizio viene così modificata:

— Nell'indice il nome "15.6. Requisito di base HE5: generazione minima di energia elettrica” deve recitare come segue:

"15.6. Requisito di base HE 5: sezione HE5 generazione minima di energia elettrica da fonti rinnovabili."

* Nel riferimento all'articolo 15 nell'indice è inserito un punto aggiuntivo con il seguente testo:

"15.7. Requisito di base HE6: infrastrutture di ricarica minime per i veicoli elettrici.

* Nel capitolo 3, l'articolo 15, al punto 15.6, è stato modificato come segue:

"15.6 Requisito di base HE 5: generazione minima di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli edifici dispongono di sistemi di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio o per l'approvvigionamento della rete."

* Alla fine dell'articolo 15 è stato inserito quanto segue:

"15.7 Requisito di base HE 6: infrastrutture di ricarica minime per i veicoli elettrici.

Gli edifici devono disporre di infrastrutture minime che consentano la ricarica di veicoli elettrici."

* È stata inserita la seguente disposizione aggiuntiva:

"Unica disposizione aggiuntiva. *Infrastrutture di ricarica minime per i veicoli elettrici negli edifici destinati ad usi diversi dagli edifici residenziali privati con più di venti posti auto.*

Conformemente alle disposizioni della legge 7/2021, del 20 maggio, sul cambiamento climatico e la transizione energetica, anteriormente al 1° gennaio 2023 tutti gli edifici ad uso diverso da quello residenziale privato che dispongono di un'area di parcheggio con più di venti posti auto, all'interno o in uno spazio esterno designato, devono essere dotati delle seguenti infrastrutture minime di ricarica per veicoli elettrici:

— in generale, deve essere installata una stazione di ricarica per ogni 40 posti auto o equivalenti fino a 1.000 posti e una stazione di ricarica supplementare per ulteriori 100 posti o equivalente. In alternativa, la licenza o l'autorizzazione comunale per i lavori necessari per l'esecuzione di tale infrastruttura di ricarica deve essere richiesta o, nel caso in cui il proprietario dell'edificio sia soggetto alla legge 9/2017, dell'8 novembre, sui contratti del settore pubblico, che recepisce nell'ordinamento spagnolo le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE e 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014, l'offerta per tali lavori o il progetto o il documento tecnico necessario per definire lo stesso sarà avviata, mediante un annuncio sulla corrispondente piattaforma contrattuale. I lavori resi ufficiali dalla richiesta di un permesso o di un'autorizzazione comunale devono iniziare entro il termine massimo di efficacia dell'autorizzazione, conformemente alla normativa applicabile, e, in mancanza di ciò, entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. I lavori resi ufficiali dall'inizio della gara d'appalto o dalla gara d'appalto del progetto o del documento tecnico che li definisce devono iniziare entro il termine massimo di efficacia dell’autorizzazione comunale o equivalente o, in mancanza, entro sei mesi dalla data di concessione.

— negli edifici di proprietà dell'amministrazione generale dello stato o di enti pubblici ad essa collegati o ad essa appartenenti, una stazione di ricarica deve essere installata ogni 20 posti auto o equivalenti fino a 500 posti, e una stazione di ricarica supplementare per ogni 100 posti aggiuntivi o equivalenti, oppure la procedura di gara per i lavori o il progetto o il documento tecnico necessario per la definizione dei lavori è avviato mediante un annuncio sulla piattaforma di appalto pertinente. I lavori resi ufficiali dall'inizio della gara d'appalto o dalla gara d'appalto del progetto o del documento tecnico che li definisce devono iniziare entro il termine massimo di efficacia dell’autorizzazione comunale o equivalente o, in mancanza, entro sei mesi dalla data di concessione.

Gli edifici ufficialmente protetti sono esclusi da tali obblighi in quanto fanno parte di un ambiente dichiarato o per il loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto del requisito potrebbe alterarne in modo irragionevole il carattere o l'aspetto e sarà l'autorità ufficiale di protezione a determinare gli elementi inalterabili.

Questa infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici sarà conforme alle disposizioni del Regio decreto 842/2002, del 2 agosto, che approva il Regolamento elettrotecnico a bassa tensione e la sua Istruzione tecnica complementare (ITC) BT 52 "Installazioni per fini speciali. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici", nonché le disposizioni della sezione 4. "Giustificazione del requisito" e 5. "Costruzione, manutenzione e riparazione" della sezione HE 6 "Infrastrutture di ricarica minime per veicoli elettrici" del documento di base DB-HE "Risparmio energetico"."

Due. È stato modificato il documento di base DB-HE "Risparmio energetico" di cui alla parte II del Codice tecnico edilizio, che comprende la sezione HE 6 "Infrastruttura minima impianti di ricarica per veicoli elettrici", che figura nell'allegato I del presente Regio decreto.

Sono inoltre apportate le seguenti modifiche al documento di base DB-HE:

1. nel primo comma della sezione "I Oggetto" della sezione "Introduzione” nella frase dovrebbe figurare "Le sezioni di questo PB corrispondono ai requisiti di base da HE 0 a HE 5", anziché "HE 5", "HE 6".
2. Nella sezione I "Oggetto" dell'"introduzione", il riferimento all'articolo 15.6 della parte I del CTE è stato modificato come segue:

"15.6 Requisito di base HE 5: generazione minima di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli edifici dispongono di sistemi di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio o per l'approvvigionamento della rete."

1. Nella sezione I "Oggetto" dell'"introduzione" è stato inserito un punto aggiuntivo nel riferimento all'articolo 15 della parte I del CTE alla fine del CTE, con il seguente testo:

"15.7. Requisito di base HE 6: infrastrutture di ricarica minime per i veicoli elettrici.

Gli edifici devono disporre di infrastrutture minime che consentano la ricarica di veicoli elettrici."

1. Nell'indice, il titolo della sezione HE 5 è stato modificato come segue:

"Sezione HE 5 Generazione minima di energia elettrica da fonti rinnovabili."

1. Nel riferimento all'articolo 15 nell'indice è inserito un punto aggiuntivo con il seguente testo:

"Sezione HE 6 Struttura minima dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici.............................................................................................................. 33

1. Campo di applicazione...........................................................................................33
2. Descrizione del requisito....................................................................................34
3. Quantificazione del requisito.................................................................................34
4. Giustificazione del requisito....................................................................................34
5. Costruzione, manutenzione e riparazione...............................................................35

5.1 Esecuzione………………………………………………………………………………................35

5.2 Monitoraggio dell'esecuzione dei lavori....................................................35

5.3 Controllo dei lavori completati..................................................................35

5.4 Manutenzione e riparazione dell'edificio..................................................35"

1. Nella sezione HE 0 "Limiti del consumo energetico", nella sezione 4.1 "Procedura di calcolo", al paragrafo 9 i termini "Documento riconosciuto" sono sostituiti da "Documento di certificazione energetica riconosciuto per gli edifici".
2. Nella sezione HE 0 "Limiti del consumo energetico", nella sezione 4.1 "Procedura di calcolo", il paragrafo 9 diventa paragrafo 11 e sono aggiunti i seguenti commi:

"9 Il calcolo del bilancio energetico richiesto per la verifica dei requisiti della presente BD viene effettuato conformemente alla norma UNE-EN ISO 52000-1:2019: Valutazione globale del rendimento energetico degli edifici. Parte 1: quadro generale e procedure, utilizzando un fattore di esportazione Kexp = 0."

"10 Ai fini della ripartizione dei vari servizi, la distribuzione dell'energia elettrica prodotta in loco, in ogni intervallo di tempo, è calcolata in proporzione al consumo elettrico del consumo di cui trattasi (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, ACS e in uso terziario, inoltre, illuminazione)."

1. Nella sezione HE 1 "Condizioni per il controllo della domanda di energia", alla sezione 3.1.1 "Trasmissione dell'involucro termico", è stato aggiunto il seguente comma:

"6 In alternativa, gli edifici o, nel caso di interventi parziali su edifici esistenti, parti di edifici sui quali sono effettuati interventi, le cui esigenze di riscaldamento e raffreddamento sono inferiori, in entrambi i casi, a 15 kWh/m2 possono essere escluse dal rispetto del coefficiente complessivo di trasferimento di calore di *attraverso l'involucro termico (K)*."

1. Nella sezione HE 1 "Condizioni per il controllo della domanda di energia", alla sezione 3.1.3 "Permeabilità all'aria dell'involucro termico", è stato aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3:

"In caso di modifiche, la tabella 3.1.3.a-HE1 di cui sopra si applica solo agli elementi dell’*involucro termico* che sono sostituiti, incorporati o sostanzialmente modificati;"

La numerazione degli attuali punti 3 e 4 del punto 3.1.3 "Permeabilità all'aria dell'involucro termico" è stata sostituita rispettivamente da 4 e 5.

1. Nella sezione HE 3 Condizioni degli impianti di illuminazione, nella tabella 3.1-HE3 Valore limite di efficienza dell'installazione (VEEIlim), i termini "negozi e piccoli negozi" sono sostituiti dai termini "negozi e piccoli negozi (10)" ed è stata aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

"(10) Il termine negozio si riferisce sia ai piccoli negozi indipendenti che alla parte ad uso commerciale non comunemente utilizzata nei centri commerciali."

1. Nella sezione HE 4 Contributo minimo di energia rinnovabile per soddisfare la domanda di acqua calda per uso domestico, sezione 2 "Descrizione del requisito", l'articolo 1 deve recitare come segue:

"1 Gli edifici devono rispondere in larga misura alle loro esigenze di ACS e di riscaldamento dell'acqua per piscine interne riscaldate che utilizzano processi di cogenerazione da fonti rinnovabili: generati nell'edificio stesso o mediante il collegamento a un sistema di teleriscaldamento."

1. Nella sezione HE 5 Generazione minima di energia elettrica, il titolo diventa:

"Sezione HE 5 Produzione minima di energia elettrica da fonti rinnovabili."

1. Nella sezione HE 5 Produzione minima di energia elettrica, la sezione 1 "Ambito di applicazione" è stata così formulata:

"1 La presente sezione si applica nei seguenti casi:

1. edifici di nuova costruzione quando superano i 1.000 m2 costruiti;
2. estensioni di edifici esistenti, quando l'area edificata è aumentata di oltre 1.000 m2.
3. edifici esistenti che sono completamente ristrutturati, o in cui è stata apportata una modifica alla loro caratteristica d'uso, quando superano i 1.000 m2 della superficie costruita.

Si considera che l'abitato comprenda la superficie delle aree di parcheggio all'interno dell'edificio ed escluda quelle comuni all'esterno."

1. Nella sezione HE 5 "Produzione minima di energia elettrica", il primo comma della sezione 2 "Caratterizzazione del requisito" viene così formulato:

"1 Gli edifici dispongono di sistemi di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio o per l'approvvigionamento della rete."

1. Nella sezione HE 5 "Produzione minima di energia elettrica", la sezione 3 "Quantificazione del requisito" è stata così formulata:

"1 La *potenza installata* Pmin minima deve essere il risultato più basso delle due equazioni seguenti:

P1 = Fpr;el S

P2 = 0,1 (0,5 Sc — Soc)

dove:

Pmin *potenza da installare* [kW];

Fpr;el fattore di generazione di energia, che prende il valore 0,005 per uso residenziale privato e 0,010 per altri usi [kW/m2];

S superficie della superficie edificata dell'edificio [m2];

Sc superficie del tetto non calpestabile o accessibile solo per la riparazione [m2];

Soc superficie del tetto non calpestabile o accessibile per la riparazione occupata solo da collettori solari termici [m2].

2 Negli edifici in cui, per motivi urbanistici o architettonici o perché si tratta di edifici ufficialmente protetti, dove è l'autorità che concede la protezione ufficiale a determinare gli elementi inalterabili, non è possibile raggiungere la *potenza da installare* minima, tale impossibilità è giustificata dall'analisi delle diverse alternative e deve essere adottata la soluzione che raggiunge la massima potenza installata possibile."

1. Nella sezione HE 5 "Generazione minima di energia elettrica", nella sezione 4 "Giustificazione del requisito" è stato aggiunto quanto segue:

c) se del caso, motivi che impediscono il raggiungimento della  *potenza da installare* minima necessaria, analisi delle alternative e soluzione adottata per ottenere la massima potenza installata possibile."

1. All'allegato A "Terminologia" sono state apportate le seguenti modifiche:

— Nella definizione del termine "controllo solare (qsol;jul)" il punto alla fine della definizione del componente della formula "Hsol;jul" è sostituito da un punto e virgola e la definizione di un altro componente della formula è aggiunta come segue:

"Autilarea considerata conforme alla sezione 4.6 di HE 0."

— Nella definizione del termine "energia finale" la formulazione "è quella che viene acquistata dai consumatori sotto forma di elettricità, combustibili o altri combustibili utilizzati direttamente" è stata sostituita da "È quella che viene fornita ai sistemi edilizi per fornire i servizi. Tale fornitura è normalmente realizzata mediante combustibili, generazione in loco o reti specifiche (elettricità, gas, teleriscaldamento o teleraffreddamento, ecc.)".

— Nella definizione del termine "trasmittanza termica (U)", alla fine è stata aggiunta la seguente frase:

"Espresso in W/m2K."

1. Nell'allegato A "Terminologia" sono stati inseriti i seguenti termini:

"***Apparecchiature ausiliarie***: apparecchiature elettriche o elettroniche associate alla illuminazione, diverse per ogni tipo *luce*, la cui funzione è l'accensione e il controllo delle condizioni di funzionamento. Queste apparecchiature ausiliarie, a meno che non siano elettroniche, comprendono una combinazione di starter, zavorra e condensatore.

"***Stazione di ricarica***: set di elementi necessari per collegare il *veicolo elettrico* all'impianto fisso necessario per la ricarica. Le *stazioni di ricarica* sono classificate come:

1. Punto di ricarica unico, costituito dalle protezioni necessarie, da una o più prese non specifiche di *veicolo elettrico* e, se del caso, dall'involucro.

2. SAVE  *(Specific Electric Vehicle Power Supply System - Sistema di alimentazione specifico per i veicoli elettrici)* tipo punto di ricarica."

"***Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici:*** set di dispositivi fisici e logici destinati alla ricarica di  *veicoli elettrici* che soddisfano i requisiti di sicurezza e disponibilità previsti per ciascun caso dal regolamento elettrotecnico in bassa tensione, in grado di fornire un servizio di ricarica completo e completo. Include le *stazioni di ricarica*, il sistema di controllo, i condotti elettrici, i quadri elettrici di controllo e di protezione e le apparecchiature di misura, quando questi sono esclusivamente per la ricarica di veicoli elettrici."

"***Specific Electric Vehicle Power System (SAVE)***: set di apparecchiature assemblate per fornire energia elettrica per la ricarica di un *veicolo elettrico* comprese le protezioni della stazione di ricarica, il cavo di connessione (con conduttori di fase, neutri e di protezione) la base o il connettore della presa e, se del caso, un convertitore continuo alternato. Tale sistema deve consentire, se del caso, la comunicazione tra il *veicolo elettrico* e l'impianto fisso."

"***Uso residenziale privato***: edificio o area destinata alla residenza permanente, qualunque sia il tipo di edificio: casa indipendente, condominiale, ecc., sia per lo sviluppo pubblico che privato".

"***Veicolo elettrico***: veicolo a motore dotato di un gruppo di propulsione con almeno un meccanismo elettrico non periferico funzionante come convertitore di energia e dotato di un sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica, ricaricabile dall'esterno."

1. Nell'allegato D, paragrafo 4, il testo "Documento riconosciuto" è stato sostituito da "Documento riconosciuto per la certificazione energetica degli edifici".
2. Nell'allegato H Determinazione della permeabilità all'aria dell'edificio, dopo il titolo della sezione, la dicitura "Determinazione della permeabilità all'aria dell'edificio deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi." e nella sezione 1 Determinazione mediante prova, la dicitura "Il valore del rapporto di variazione dell'aria a 50 Pa, n50, può essere ottenuta mediante prova secondo il metodo B della norma UNE-EN 13829:2002 Determinazione della tenuta all'aria negli edifici. Metodo di pressurizzazione mediante ventola." è stato sostituito dal seguente: "Il valore del rapporto di variazione dell'aria a 50 Pa, n50 mediante prova deve essere ottenuto dal metodo 1 o 2 della norma UNE-EN ISO 9972: 2019 Prestazioni termiche degli edifici. Determinazione della permeabilità all'aria degli edifici. Metodo di pressurizzazione dei ventilatori.".

Tre.Le seguenti modifiche sono state introdotte nel documento di base DB-SUA "Sicurezza nell'uso e accessibilità" incluso nella parte II del Codice tecnico edilizio:

nella sezione SUA 9 "Accessibilità", nell'allegato A "Terminologia", la definizione di "parcheggio accessibile" comprende ora un trattino nel testo:

"- Nel caso in cui il parcheggio accessibile disponga di una stazione di ricarica per veicoli elettrici, l'itinerario accessibile copre anche questa stazione di ricarica. Le uscite di alimentazione e i connettori di tali stazioni di ricarica devono essere in contrasto cromatico con l'ambiente, posti ad un'altezza compresa tra 80 e 120 cm e la distanza dagli angoli deve essere di almeno 35 cm."

Quattro. La seguente modifica è stata introdotta nel documento di base DB-HS "Salute", incluso nella parte II del Codice tecnico edilizio:

1. Nella sezione SA 4 "Alimentazione idrica", al punto 3.2.2.1, al punto 2, la frase "il contributo minimo dell'energia solare alla produzione di acqua calda per uso domestico" è stata sostituita dalla frase "il contributo minimo dell'energia rinnovabile per coprire la domanda di acqua calda per uso domestico".

Cinque. Vengono apportate le seguenti correzioni di errori di battuta e stampa rilevati nel documento di base DB-HE "Risparmio energetico" di cui alla parte II del Codice tecnico edilizio:

1. Nella sezione HE 0, sezione 1 Ambito di applicazione, paragrafo 1, dove si legge: "...se la superficie utile estesa totale supera 50 m2;", deve recitare "...se la superficie utilizzabile estesa supera i 50 m2;".
2. Nella sezione HE 0, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.1 Consumo di energia primaria non rinnovabile, paragrafo 2, dove si legge: "... Cep'nren,lim...", dovrebbe recitare "... Cep,nren,lim...”.
3. Nella sezione HE 0, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.2 Consumo totale di energia primaria, paragrafo 1, dove si legge: "... Cep'tot...", dovrebbe recitare: "... Cep, tot...".
4. Nella sezione HE 0, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.2 Consumo totale di energia primaria, paragrafo 2, dove si legge: "... Cep, tot...", dovrebbe recitare: "... Cep, tot...".
5. Nella sezione HE 0, le tabelle 3.1.a-HE0 e 3.2.a-HE0 il termine "*uso residenziale privato*" deve essere in corsivo. Nelle sezioni 3.1 Consumo di energia primaria non rinnovabile, sezione 2 e 3.2 Consumo totale di energia primaria, sezione 2, il termine "*uso residenziale privato*" dovrebbe essere in corsivo.
6. Nella sezione HE 0, sezione 4.3 Richieste interne e condizioni operative, sezione 2, il termine " *uso residenziale privato*" dovrebbe essere in corsivo.
7. Nella sezione HE 0, sezione 4.5 Sistemi di riferimento nell'uso residenziale privato, il termine "*uso residenziale privato*" dovrebbe essere in corsivo sia nel titolo che nel paragrafo 1.
8. Nella sezione HE 1, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.11. La trasmittanza dell'involucro termico, il termine "compatibilità" nelle tabelle 3.1.1.b-HE1 e 3.1.1.c-HE1 dovrebbero essere in corsivo.
9. Nella sezione HE 1, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.11. La trasmittanza dell'involucro termico, il termine "compatibilità" nelle note a piè di pagina 3.1.1.b-HE1 e 3.1.1.c-HE1 e il termine "compatibilità" nella tabella 3.1.1.c-HE1 dovrebbero essere in corsivo.
10. Nella sezione HE 1, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.1.1. La trasmittanza termica dell'involucro, sezione 3, il termine "*uso residenziale privato*" deve essere in corsivo sia nel paragrafo 3 che nella tabella 3.1.1.b-HE1.
11. Nella sezione HE 1, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.1.1. La trasmittanza dell'involucro termico, il termine "involucro termico" nella tabella 3.1.1.c-HE1, dovrebbe essere in corsivo.
12. Nella sezione HE 1, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.1.2 Controllo solare dell'involucro termico, dove si afferma: "Tabella 3.1.2-HE1 Valore limite del parametro di controllo solare QSOL;jul,lim [KWh/m2·mes]", deve recitare, con "sun;jul,lim" come pedice: "Tabella 3.1.2-HE1 Valore limite del parametro di controllo solare qsol;jul,lim [KWh/m2·mes]".
13. Nella sezione HE 1, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.1.3 permeabilità all'aria dell'involucro termico, il termine "involucro termico" dovrebbe essere in corsivo.
14. Nella sezione HE 1, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.1.3 permeabilità all'aria dell'involucro termico, termine "compatibilità" nella tabella 3.1.3.b-HE1, il termine "compatibilità" nella tabella 3.1.3.b-HE1 e il termine "uso residenziale privato" di cui al paragrafo 3 dovrebbero essere in corsivo.
15. Nella sezione HE 1, sezione 4 Giustificazione del requisito, il termine "compatibilità" nella sezione 4.1.b) e il termine "uso residenziale privato" nella sezione 4.1.g) dovrebbero essere in corsivo.
16. Nella sezione HE 4, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.1 Contributo minimo da fonti rinnovabili per il riscaldamento DHW e/o di piscina, paragrafo 4, dove si legge: "... più di 2,5 quando è azionato elettricamente e superiore a 1,15 quando è azionato da energia termica..." deve recitare "... uguale o superiore a 2,5 se azionato elettricamente e uguale o superiore a 1,15 se azionato da energia termica...".
17. Nella sezione HE 4, sezione 3 Quantificazione del requisito, sezione 3.1 Contributo minimo rinnovabile per il riscaldamento DHW e/o di piscina, paragrafo 5, dove si legge: "... edifici residenziali..." dovrebbe recitare "... edifici ad uso residenziale privato..."
18. Nella sezione HE 4, prima della sezione "5.1. "Esecuzione” deve essere inserita la seguente frase:"5. Costruzione, manutenzione e riparazione" come titolo.
19. A pagina 140553, allegato A Terminologia, nella definizione di "Coefficiente totale di trasmissione del calore (attraverso l'involucro termico dell'edificio) (K)", dove si legge: "... K = X Hx/Aint..." dovrebbe recitare, con "x", "x" e "int" come pedice: "... K = Σx Hx / Aint...".
20. Nell'allegato A Terminologia, nella definizione di "compatibilità", il termine "compatibilità" di cui al secondo comma dovrebbe essere in corsivo.
21. Nell'allegato A Terminologia, nella definizione di "condizioni operative", il termine "uso residenziale privato" dovrebbe essere in corsivo.
22. Nell'allegato A Terminologia, nella definizione di "consumo di energia primaria non rinnovabile", dove si legge: "... Consumo di energia primaria non rinnovabile..." dovrebbe recitare, con "ep,nren" in pendice: "... Consumo di energia primaria non rinnovabile (Cep,nren)...".
23. Nell'allegato A Terminologia, nella definizione di "consumo totale di energia primaria", in cui si legge: "... Consumo totale di energia primaria..." dovrebbe recitare, con "ep,tot" in pendice: "... Consumo totale di energia primaria (Cep, tot)...".
24. Nell'allegato A Terminologia, nella definizione di "controllo solare (qsol;ju)", dove si legge: "... la superficie utile degli spazi..." dovrebbe recitare: "... la superficie utile degli spazi abitativi...".
25. Nell'allegato A Terminologia, nella definizione di "spazio abitativo condizionato", il termine "uso residenziale privato" dovrebbe essere in corsivo.
26. Nell'allegato A Terminologia, nella definizione di "Periodo d'uso", il termine "uso residenziale privato" di cui al secondo comma dovrebbe essere in corsivo.
27. Nell'allegato A Terminologia, nella definizione di "Valore di efficienza energetica dell'impianto (VEEI)", il termine "uso residenziale privato" dovrebbe essere in corsivo.
28. Nell'allegato C Considerazioni per la definizione dell'involucro termico, il termine "involucro termico" nel titolo dovrebbe essere in corsivo.
29. Nell'allegato D Condizioni operative e profili di utilizzo, nel titolo, i termini "Condizioni operative" e "Profili d'uso" devono essere in corsivo nel titolo, paragrafo 2 e nelle tabelle tabella a-allegato D, tabella b-allegato D e tabella c-allegato D.
30. Nell'allegato E Valori indicativi della trasmittanza, il termine "uso residenziale privato" nella sezione 1 deve essere in corsivo.
31. Nell'allegato F, domanda di riferimento ACS, il termine "uso residenziale privato" dovrebbe essere in corsivo sia nella sezione 1 che nella tabella a-allegato F.
32. Nell'allegato H Determinazione della permeabilità all'aria dell'edificio, nella sezione 2 Determinazione mediante valori di riferimento, dove si legge: "... 2. Il valore del rapporto della variazione d'aria a 50 Pa, n50, può essere calcolato sulla base della seguente equazione:" deve recitare: "... 1. Il valore del rapporto della variazione d'aria a 50 Pa, n50 per valori di riferimento deve essere ottenuto con la seguente espressione: "n50 = 0,629· (Co· Ao + Ch· Ah)/V" deve recitare: "n50 = 0,629· (Co· Ao + Ch· Ah)/Vin", dove si legge: "V è il volume interno dell'involucro termico, in [m3]" deve leggere: "Vint è il volume d'aria interno del *involucro termico*, in [m3]", e dove recita: "Ao è la superficie della parte opaca dell'involucro termico, in [m2]" deve leggere: "Ao è la superficie della parte opaca del *involucro termico* a contatto con l'aria esterna, a [m2]".
33. Nell'allegato H Determinazione della permeabilità all'aria dell'edificio, il termine "involucro termico" dovrebbe essere in corsivo nella descrizione dei termini Vint, Co, Ch, Ah e nella tabella a-Allegato H

Sei. Le correzioni degli errori e delle errate rilevate sono effettuate come segue: Documento di base DB-HS "Igienizzazione" incluso nella parte II del Codice tecnico edilizio:

1. Nella sezione 4 del SA "Fornitura di acqua", alla sezione 6.2, la lettera "e) tubi clorurati di polivinilcloruro (PVC-C) secondo le norme UNE-EN ISO 15874-1:2013, UNE-EN ISO 15874-2:2013 e UNE-EN ISO 15874-3:2013;" è sostituita dalla lettera "e) tubi di cloruro di vinile policlorurato (PVC-C), conformemente alla norma UNE-EN ISO 15877-1:2009 (+UNE-EN ISO 15877-1:2009/A1): 2011), UNE-EN ISO 15877-2:2009 (+UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1: 2011) e UNE-EN ISO 15877-3:2009 (+UNE-EN ISO 15877-3:2009/A1: 2011);".
2. Nella sezione SA 4 "Fornitura di acqua", alla sezione 6.2, la lettera "h) tubi in polibutilene (PB) secondo le norme UNE-EN ISO 15876-1:2017, UNE-EN ISO 15876-2:2017 e UNE-EN ISO 15876-3:2017;" è sostituita dalla lettera "h) tubi in polibutilene (PB) secondo UNE-EN ISO 15876-1:2017, UNE-EN ISO 15876-2:2017 e UNE-EN ISO 15876-3:2017;".
3. Nell'appendice C. Norme di riferimento, dove si legge: "Sistemi di tubazioni in plastica per impianti ad acqua calda e fredda. Polibutilene (PB). Parte 1: Generale" si legge: "Sistemi di tubazioni in plastica per impianti ad acqua calda e fredda. Polibutilene (PB). Parte 1: Aspetti generali
4. Nell'appendice C. Norme di riferimento, dove si legge: "Sistemi di tubazioni in plastica per impianti ad acqua calda e fredda. Polibutilene (PB). Parte 2: Tubi" dovrebbe recitare: "Sistemi di tubazioni in plastica per impianti ad acqua calda e fredda. Polibutilene (PB). Parte 2: Tubi.
5. Nell'appendice C. Norme di riferimento, dove si legge: "Sistemi di tubazioni in plastica per impianti ad acqua calda e fredda. Polibutilene (PB). Parte 3: Raccordi" si dovrebbe leggere: "Sistemi di tubazioni in plastica per impianti ad acqua calda e fredda. Polibutilene (PB). Parte 3: Raccordi.
6. Nell'appendice C. Norme di riferimento, dopo il riferimento alla norma "UNE-EN ISO 15876-3 devono essere inseriti quanto segue: 2017 Sistemi di tubazioni in plastica per impianti ad acqua calda e fredda. Polibutilene (PB). Parte 3: Raccordi" le seguenti norme:

"UNE-EN ISO 15877-1:2009 Sistemi di tubazioni in plastica per impianti di acqua calda e fredda. Policlorurato clorurato (cloruro di vinile) (PVC-C). Parte 1: Disposizioni generali (+UNE-EN ISO 15877-1:2009/A1:2011)

UNE-EN ISO 15877-2:2009 Sistemi di tubazioni in plastica per impianti di acqua calda e fredda. Policlorurato clorurato (cloruro di vinile) (PVC-C). Parte 2: Tubi. (+EN ISO 15877-2:2009/A1:2011)

UNE-EN ISO 15877-3:2009 Sistemi di tubazioni in plastica per impianti di acqua calda e fredda. Policlorurato clorurato (cloruro di vinile) (PVC-C). Parte 3: Raccordi. (+EN ISO 15877-3:2009/A1:2011)

Prima disposizione transitoria. *Edifici esenti dalle disposizioni del presente Regio decreto.*

Le modifiche del Codice tecnico edilizio (CTE) adottate con il presente Regio decreto non si applicano ai nuovi edifici o ai lavori su edifici esistenti che, in entrambi i casi, hanno già richiesto un'autorizzazione di lavori comunali al momento dell'entrata in vigore del presente regio decreto.

Tali lavori hanno inizio entro il periodo massimo di efficacia di detto permesso, conformemente al suo regolamento o, in mancanza, entro sei mesi dal rilascio di tale autorizzazione. In caso contrario, i progetti devono essere adattati alle modifiche del CTE approvate dal presente Regio decreto.

Seconda disposizione transitoria. *Edifici per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente Regio decreto è volontaria.*

Le modifiche al Codice tecnico edilizio approvate con il presente Regio decreto si applicano volontariamente ai nuovi lavori di costruzione e ai lavori su edifici esistenti per i quali, in entrambi i casi, è richiesto un permesso di lavori comunali entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regio decreto.

Tali lavori hanno inizio entro il periodo massimo di efficacia di detto permesso, conformemente al suo regolamento o, in mancanza, entro sei mesi dal rilascio di tale autorizzazione. In caso contrario, i progetti devono essere adattati alle modifiche del CTE approvate dal presente Regio decreto.

Terza disposizione transitoria. *Edifici per i quali è obbligatoria l'applicazione delle disposizioni del presente Regio decreto.*

L'applicazione delle modifiche al Codice tecnico edilizio (CTE) adottate con il presente Regio decreto è obbligatoria per i nuovi edifici o per i lavori su edifici esistenti che richiedono un permesso di lavori comunali entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Prima disposizione finale. *Modifica del Regio decreto 1053/2014, del 12 dicembre, che approva una nuova Istruzione tecnica complementare (ITC) BT 52 "Impianti speciali. Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici", del Regolamento elettrotecnico in bassa tensione, approvato con Regio decreto 842/2002, del 2 agosto, e di altre istruzioni tecniche complementari.*

Uno. La prima disposizione aggiuntiva del Regio decreto 1053/2014, del 12 dicembre, recante approvazione di una nuova Istruzione tecnica complementare (ITC) BT 52, è modificata come segue:

"Prima disposizione aggiuntiva. Strutture strutturali minime per la ricarica di veicoli elettrici in parcheggi non assegnati a edifici, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e sulle strade pubbliche.

1. Nei parcheggi di nuova costruzione o in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti non ubicati o adiacenti a un edificio, e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del documento di base sul risparmio energetico (DB HE) del codice tecnico dell'edilizia, deve essere installata almeno una stazione di ricarica ogni 40 posti auto. Un parcheggio è considerato di nuova costruzione quando il progetto di costruzione è sottoposto alla pubblica amministrazione competente per il trattamento dopo l'entrata in vigore del presente regio decreto.
2. Devono essere garantiti gli impianti necessari alla fornitura di stazioni di ricarica situate negli spazi per veicoli elettrici sulle strade pubbliche previste dai Piani di Mobilità Sostenibile sovracomunali o comunali".

Due. La sezione 3.2 dell'ISTRUZIONE TECNICA COMPLEMENTARE (ITC) BT-52 è modificata come segue:

"3.2 Installazione in parcheggi o parcheggi collettivi adiacenti a edifici o complessi edilizi.

Gli impianti elettrici per la ricarica *veicoli elettrici* situati in parcheggi o parcheggi interni o collegati a edifici o edifici residenziali seguono uno degli schemi sopra descritti. Nello stesso edificio possono essere utilizzati diagrammi diversi a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti stabiliti nella presente (ITC) BT-52.

Nello schema 4a, il circuito di ricarica deve seguire le condizioni di installazione descritte nella (ITC) BT-15, utilizzando cavi e sistemi di conduzione dello stesso tipo e caratteristiche di un singolo bypass, e la sezione di cavo deve essere calcolata conformemente ai requisiti generali della sezione 5 della presente ITC. Non è necessario prevedere un'estensione della sezione dei cavi per determinare il diametro o le dimensioni trasversali del sistema di conduzione da utilizzare.

Lo schema 4b deve essere utilizzato quando l’alimentazione delle stazioni di ricarica è progettata come parte integrante o estensione dell'impianto elettrico al servizio dei servizi generali dei garage.

Sia negli impianti esistenti che in quelli nuovi, e al fine di facilitare l'uso dello schema elettrico selezionato, i tavoli che ospitano protezioni generali e altri dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici possono essere ubicati nei locali designati a tal fine o in aree comuni.

La preinstallazione elettrica per la ricarica di veicoli elettrici in parcheggi situati o adiacenti a edifici o complessi edilizi facilita l'uso successivo di uno dei possibili schemi di installazione. Ciò comprende i seguenti elementi:

1. Installazione di sistemi di conduzione cavi dalla centralizzazione dei contatori e dalle principali strade dei parcheggi per poter alimentare successivamente le stazioni di ricarica che possono essere collocate nei singoli parcheggi o parcheggi. Se la preinstallazione è prevista per il 100% dei locali, i sistemi di conduzione dei cavi devono raggiungere ciascuno dei locali. Se la preinstallazione non è prevista per il 100% dei locali, devono essere definiti i locali considerati conformi alla disposizione regolamentare dei sistemi di conduzione cavi e tali sistemi devono raggiungere ciascuno di tali locali.
2. La centralizzazione dei contatori deve essere dimensionata secondo lo schema elettrico scelto per caricare il veicolo elettrico e come indicato nella norma (ITC) BT-16. I moduli di riserva devono essere installati per almeno il 20% dei locali garage non associati a un'abitazione e anche se tutti i locali sono associati ad abitazioni almeno un modulo di riserva. Questi moduli di ricambio devono avere la capacità di ospitare il contatore principale e i dispositivi di protezione da sovracorrente associati al contatore, con fusibili o interruttori.

Le prese o i connettori installati nella stazione di ricarica e gli interruttori automatici di protezione devono essere conformi a una delle opzioni di cui al punto 5.4."

Tre. Il primo comma della sezione 5.4. dell'ISTRUZIONE TECNICA COMPLEMENTARE (ITC) BT-52 viene modificato come segue:

"5.4 Punto di connessione. Il punto di connessione deve essere situato accanto al quadrato da fornire e deve essere installato in modo permanente in un contenitore.

L'altezza minima di installazione delle prese e dei connettori deve essere di 60 cm dal livello del suolo. Se la stazione di ricarica è destinata all'uso pubblico, l'altezza massima è di 120 cm. Nei parcheggi accessibili, le prese e i connettori devono avere un contrasto cromatico con l'ambiente circostante, devono essere situati ad un'altezza compresa tra 80 e 120 cm e la distanza dalle giunzioni d'angolo deve essere di almeno 35 cm."

Seconda disposizione finale. *Recepimento del diritto dell'Unione europea.*

Il presente regio decreto recepisce nel diritto spagnolo gli articoli 8.2, 8.3 e 8.5 della DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Terza disposizione finale. *Entrata in vigore.*

Il presente Regio decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dello Stato.

Madrid, il

IL MINISTRO DEI TRASPORTI, DELLA MOBILITÀ E DELL'AGENDA URBANA

Raquel Sánchez Jiménez

TERZO VICE PRIMO MINISTRO DEL GOVERNO E MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELLA SFIDA DEMOGRAFICA

Teresa Ribera Rodríguez